

1451: Siena – Nuova legge sui giochi

Introduzione

Il presente studio può essere considerato come la diretta prosecuzione di uno precedente, in cui era riportata la legge sui giochi che fu fatta bandire a Siena e nelle altre città del suo territorio all'inizio del 1451.¹ Di quella legge se ne avevano solo vaghe notizie, e il suo testo, trascritto per la prima volta integralmente in quell'occasione, ha rappresentato un documento valido e interessante per la storia dei primi giochi di carte in Toscana. Tuttavia, quel testo non era stato ricavato dagli archivi comunali senesi, ma da uno statuto del comune di Asinalunga (attualmente Sinalunga) e sembrava quindi necessario confermarlo a seguito di un confronto sui documenti senesi originali; la ricerca non ebbe allora successo, ma quel proposito non è stato dimenticato e alla fine è stato soddisfatto grazie al presente studio.

Il documento originale

La redazione originale della legge in esame è stata trovata fra le delibere del Comune di Siena; in particolare si trova in uno dei volumi della serie *Deliberazioni* del fondo *Consiglio Generale*.² Si tratta di un pesante volume di 348 carte, legato in asse e di grandi dimensioni (ca. 40x30x15cm), chiaramente in corrispondenza con la particolare rilevanza del suo contenuto.³

Nel volume sono contenute tutte le deliberazioni del Consiglio Generale dal 4 aprile 1450 al 12 agosto 1452 e alla data del 12 marzo 1450 (alla maniera senese del tempo, corrispondente al 1451 nello stile moderno) si trova anche la legge ricopiata qui sotto. Le carte implicate sono le 129v e 130r nella numerazione più recente a lapis, oppure 118v e 119r in quella più antica a penna.

¹ <http://trionfi.com/trionfi-siena>

² ASSI, *Consiglio Generale, Deliberazioni*, 225.

³ <http://archiviostato.si.it/AriannaWeb/main.htm#13416> [archivio](#)

Item provvidero che nisuna persona di qualumque stato o conditione si sia dela Città contado o districto di Siena possi o presuma giocare a giuoco di dadi o veramente di carte o Naibi sotto la pena di L venticinque di denari per ciascuna volta che contra facesse da aplicarsi al comune di Siena et facta la decta condepnagione √ in mediate qualunque ufficiale havesse congosciuta √ sia obligato sotto la medesima pena a significarlo in biccherna et allo spechio intendendosi che durante la descriptione a decta condepnagione al decto spechio sia et essere sintenda stractato come gli altri che sono scripti al decto spechio sicondo liordini et statuti del comune di Siena.

Item che ciaschuno el quale giocasse a decti Giuochi prohibiti adalcuno dessi in luoghi secreti o in chase o in altri luoghi occulti debbi essere condepnato per ciaschuna volta nel doppio dela sopradecta pena da essere descripto in Bicherna et allo Spechio ne modi sopradecti et sotto la medesima pena allofficiale che in ciò fusse negligente. Salvo niente dimeno che le predecete pene et condepnagioni non abbino luogo contra chi giocasse a tavole con dadi et a naybi o carte a questi giuochi cioè al Dricto a vinceperde al trenta e a triunfi et in altri modi sintendano essere giuochi prohibiti.

Item che nele predecete cose et contra le predecete cose el podestà Capitano delaiustitia Regelatori et officiali di mercantia dela Città di Siena possino et debbino congoscere et procedere contra atali giocatoro sotto la sopradecta pena. Et di fuore dela Città ciaschuno ufficiale possi et debbi congoscere punire et condepnare come di sopra è ordinato intendendosi essere reserbata la cognitione aquello ufficiale che prima pervenisse o a procedere cominciato avesse et possino congoscere et procedere per inquisitione et accusa come vedranno essere più conveniente.

Item che dela soprapredecta pena et condepnagione la terza parte sia et essere sintenda dellofficiale el quale farà la decta condepnagione laltra terza parte allacusatore et ellatra terza parte al comune di Siena. Et questo quando el decto ufficiale la decta condepnagione avrà rischossa et inverità facta venire nele mani del camerario del monte del comune di Siena.

Item che achiaschuna persona sia lecito accusare, et (de)nuptiare quelli che giucherano a decti giochi prohibiti et sielli data piena fede quando tale acussa proverà per due testimoni e quali giurino di veduto avere, veduto giocare et el nome di tale acussatore per li decti officiali sia tenuto secreto sotto pena di L. cinquanta per ciaschuna volta che contra facesse.

Item che qualunque persona giucherà a decti Giuochi prohibiti et accusarà et denunpiarà quello o quelli che collui giuchorono adecti giochi sintenda et sia libero et assoluto dala condepnagione et pena nela quale era incorso per lo decto giuoco et abbia ancora la terza parte dela decta condepnatione come di sopra è decto.

Item che se alcuna persona giocharà al alcuno de decti Giochi vetati et a quello giuoco perderà alcuna quantità di denari o daltre cose che al decto perditore sia lecito et possi intermine di sei mesi dal dì dela decta perdita dinanzi a qualunque de decti officiali quello che arà perduto adimandare al vincitore doversi alui restituire. Et ciaschuno de decti officiali sia tenuto et debba trovato la verità del facto pronuptiare et condepnare el decto vincitore a rendere et restituire le decte cose vinte al decto perditore le due parti et laltra parte sia desso rectore et ufficiale che ne farà la

executione. Et se achadesse che il decto perditore le decte cose perdute non volesse adimandare che sia lecito al padre madre figliuoli fratelli carnali a la moglie e zii et nipoti carnali desso perditore tali cose perdute adimandare et congnociuta la verità del facto e decti officiali et rectori sieno tenuti a farle alloro restituire le due parti et l'altra sia dessi officiali come di sopra è decto.

Item che qualunque persona per li sopradecti giuochi vetati serà condepnato pagando in termine di quindici dì dapoi serà condepnato possi pagare el terzo meno et se confesserà spontaneamente tale eccesso overo giuochio avere commesso pagando infra il decto termine la mettà dessa condepnagione sia libero et assoluto dall'altra metà et dal decto termine in là non pagando possi essere constrecto in persona et in avere a pagarsi interamente la decta condepnagione da essere descripta et distribuita nemodi sopradecti per la quale condepnagione non li possi essere concesso alcuno salvo conducto o altra sicurtà et essendoli concesso non glivaglia per alcuno modo.

Item che qualunque persona ricettarà alcuno de decti Giuochi prohibiti in alcuna sua casa o in alcuno altro suo luogo proprio o conducto caggia nela pena del doppio di quello che è ordinato di sopra contra quelli che adecti giuochi prohibiti giuochassero da distribuirsi et descriversi come di sopra è decto. Et in simile pena incorra qualunque persona prestarà venderà o donarà per alcuno modo dadi carte o naibi per giuchare a sopra decti Giuochi prohibiti avendone legiptime prove come di sopra è decto del giuochio.

Et tucte le sopradecte cose così sintendino per li forestieri come per li cittadini di Siena et sottoposti di qualunque grado o conditione si sia.

Et vincendosi et obtenendosi la sopradecta provisione sieno tenuti e Regolatori in termine di xv dì di farla pubblicamente bandire et insinuata in tucti li statuti che stanno presso a sopradecti officiali. Et in termine di due mesi sieno tenuti di notificarla a tucti li officiali et comitati del contado di Siena per fante proprio ale spese del comune di Siena che ciaschuno similmente la faccia bandire et osservare ne modi sopradecti.

Nella presente trascrizione sono stati introdotti gli accenti sulle vocali finali, che mancano nell'originale, e poche altre minime modifiche per conformare la scrittura alla maniera corrente; ulteriori modifiche nella stessa direzione, che forse sarebbero auspicabili, non sono state introdotte nella convinzione che il documento risulta comunque di facile lettura e comprensione. Se si confronta questo testo con quello già pubblicato dallo statuto di Sinalunga si potranno riscontrare alcune varianti marginali nella grafia, ma nel contenuto non appare niente di significativamente diverso. Rimane il fatto importante che questa volta, finalmente, il documento proviene dalla fonte senese più genuina e più autorevole.

Considerazioni generali sulla legge in esame

Il presupposto è al solito che il gioco d'azzardo ha trovato troppo seguito fra i cittadini ed è necessario porre un freno rigido alle brutte abitudini, tanto estese da assumere una certa rilevanza anche a livello pubblico oltre che privato.

Si stabilisce subito la pena che ha un doppio aspetto: per prima cosa si ha una pena pecuniaria che ammontando a 25 lire si rivela molto pesante, tanto che per essere pagata da un cittadino comune avrebbe richiesto di solito il coinvolgimento e l'assistenza di parenti e amici. Come se non bastasse, viene imposta l'iscrizione nei libri di Biccherna e di Specchio, che non solo finiva con il colpire il decoro e l'onore del giocatore, ma gli precludeva l'eleggibilità a qualsiasi ufficio e carica politica nella città.

Seguono disposizioni ancora più severe per casi particolari: per il giocatore, la pena è raddoppiata se viene scoperto a giocare d'azzardo nella città in case private o comunque in interni, mentre all'ufficiale che non imponesse la condanna viene applicata la stessa pena prevista per il giocatore. Tuttavia, si eccettuano dalle proibizioni alcuni giochi, che sono commentati in seguito. Oltre alla cattura in flagranza di reato è prevista la condanna a seguito di indagini basate anche su accuse, interrogazioni e informazioni varie. Viene disposto che la pena pecuniaria sia divisa in tre parti di cui la prima per l'ufficiale che infligge la condanna, la seconda per l'accusatore, e la terza per il Comune.

La delazione è non solo autorizzata ma anche premiata con il terzo della pena; inoltre l'anonimato dell'accusatore è garantito perché difficilmente l'ufficiale ne rivelerebbe l'identità sotto la minaccia di una pena di 50 lire; si richiede solamente la conferma dell'accusa da parte di due testimoni sotto giuramento (e si può notare al riguardo che gli spergiuri erano allora puniti severamente). Un caso speciale fra gli informatori è quello di chi fa i nomi dei compagni di gioco: oltre che assegnargli il terzo della pena, come previsto per i delatori, gli viene anche cancellata la pena che avrebbe dovuto pagare di persona.

Un articolo particolare riguarda la restituzione dei debiti di gioco, argomento che ha fatto scorrere fiumi di inchiostro fra i giuristi di tutti i tempi. Qui si stabilisce che i debiti di gioco si possono richiedere e non solo dal perdente, ma anche dai suoi familiari più stretti nel caso che il giocatore stesso non intendesse richiedere la somma perduta. Su loro richiesta, l'ufficiale

è tenuto a verificare il caso e ha anche un interesse personale a far recuperare le perdite di gioco, in quanto gli è riservato un terzo della somma recuperata.

Particolari condizioni di favore sono concesse ai condannati che riconoscono il loro torto confessando il reato e sono disposti a pagare sollecitamente la pena. A quelle condizioni, la pena è ridotta di un terzo ed è sufficiente pagarne la metà, mentre se il termine viene oltrepassato non si può contare su nessuna riduzione. Fissata la pena per il giocatore, si stabilisce che una pena doppia va inflitta a chiunque agisca da ricettatore del gioco, sia ospitando i giocatori in un suo locale, sia mettendo a disposizione il materiale necessario per il gioco d'azzardo. Nell'applicazione della nuova legge sul gioco non si fa distinzione fra cittadini e forestieri.

Entro quindici giorni dall'approvazione, la nuova legge va bandita pubblicamente e inserita negli statuti degli ufficiali cittadini, e il termine viene esteso a due mesi perché sia bandita e adottata in tutto il territorio senese.

Dopo aver riesaminato l'insieme della legge, se ne possono commentare alcuni punti. Nel complesso, le disposizioni contro il gioco si presentano con un carattere piuttosto convenzionale, e leggi non troppo diverse sono state tramandate e discusse dagli storici anche per altre località e per tempi precedenti;⁴ anche la maggiore pena per giocare in ambienti chiusi e quindi non esposti ai normali controlli degli addetti alla sicurezza cittadina è relativamente comune. Qui non è previsto un aumento della pena per il gioco di notte, che si riscontra in altri casi. Forse il punto che distingue maggiormente questa legge da altre simili consiste nell'importo della pena pecuniaria, più alto della media.

Come in altri casi del genere, il punto più controverso e delicato appare quello della restituzione della perdita di gioco,⁵ ma al riguardo non disponiamo poi di una casistica locale sufficiente per farci intravedere la misura in cui questa legge poté essere effettivamente applicata.

Per quanto riguarda il nostro interesse per la storia dei giochi di carte, il punto sicuramente più interessante riguarda non i giochi proibiti, ma i giochi permessi, e in particolare i quattro giochi indicati espressamente come tali nella legge in esame.

⁴ L. Zdekauer, *Il gioco d'azzardo nel medioevo italiano*. Firenze 1993. (Ristampa)

⁵ Rif. 4, pp. 34-41.

Commenti sui giochi esclusi dalla proibizione

Le proibizioni dei giochi prevedono alcune eccezioni in cui non sono applicabili, come segue: “*non abbino luogho contra chi giochasse a tavole con dadi et a naybi o carte a questi giuochi cioè al Dricto a vinceperde al trenta e a triunfi*”. L’elenco che troviamo qui per i giochi di carte è troppo simile a quello deliberato dai Consigli di Firenze solo tre mesi prima per esserne del tutto indipendente; lo stesso si può dire per l’intera provvisione che si presenta quasi come una versione in volgare, solo leggermente ridotta, del testo latino approvato a Firenze. All’epoca, Siena non era ancora tenuta a seguire le leggi di Firenze, ma in qualche modo lo spirito di quella legge fiorentina – e in gran parte anche la stessa forma – riuscì evidentemente a passare da una città all’altra.

Per i giochi di carte, si deve sottolineare il fatto che si tratta di nomi di giochi esclusi dalle proibizioni e non di un elenco dei giochi proibiti; la differenza è infatti sostanziale e comporta conseguenze precise. Se si fosse trattato di una lista di giochi proibiti, sarebbe stato possibile interpretarli, volendo, come giochi di recentissima introduzione, tali da destare sospetti sui pericoli collegati di grosse perdite di denaro, di imbrogli difficili da evitare, di schiamazzi e liti clamorose; ma un gioco appena arrivato in città non si nomina in una legge allo scopo di escluderlo dalle proibizioni!

In particolare, si era visto che il gioco dei trionfi compare già nella legge fiorentina della fine del 1450 e si poteva anche pensare che solo a Firenze quel gioco avesse acquistato il carattere di gioco tradizionale, tale da permetterlo come un passatempo lecito. Ma ora troviamo praticamente la stessa legge a Siena, solo tre mesi dopo l’approvazione di quella fiorentina, e la conseguenza di questo fatto è immediata: il gioco dei trionfi non poteva essere un gioco divenuto tradizionale all’interno di una sola città, ma ormai lo era diventato su una scala assai più vasta.

Di conseguenza, se si cerca di avvicinarsi alle origini del gioco, non rimane che penetrare più a fondo possibile nella prima metà del Quattrocento: alla metà del secolo il gioco dei trionfi era già largamente praticato e accettato dalla popolazione, per lo meno nei vasti territori soggetti a entrambe le principali città della Toscana.

Conclusione

Viene riportata per esteso la legge senese sui giochi del 12 marzo 1451 come fu scritta nel documento originale conservato nell'Archivio di Stato di Siena, in un volume delle *Deliberazioni* del Consiglio Generale. Chiaramente l'importanza della legge consiste precisamente nel suo oggetto: la proibizione del gioco d'azzardo, con la prescrizione delle pene corrispondenti. Per noi però l'importanza maggiore riguarda le eccezioni alla regola e in particolare l'elenco dei giochi che venivano esclusi da quelle proibizioni. Il testo relativo è discusso tenendo conto di una redazione della stessa legge trovata in precedenza in uno statuto di Sinalunga e della legge fiorentina sui giochi del dicembre 1450, che praticamente elenca fra i giochi di carte esclusi dalle proibizioni gli stessi quattro registrati a Siena: diritta, vinciperdi, trenta, trionfi. Per il gioco di trionfi si tratta di testimonianze molto importanti perché non solo sono precoci in assoluto, ma dimostrano allo stesso tempo che quel gioco aveva già assunto il carattere di un gioco tradizionale fra la popolazione, da doversi perciò considerare lecito: ciò anche nel territorio di Siena oltre che in quello di Firenze, in cui l'esclusione dai giochi proibiti era stata approvata tre mesi prima.

Franco Pratesi – 31 ottobre 2015